



QUADRIFOGLIO

A R P A

POLIZZA VITA A PREMO UNICO
E CAPITALE RIVALUTABILE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NOTA INFORMATIVA



PREMESSA**A) DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

Il contratto è disciplinato dalle:

- Condizioni di Assicurazione sulla vita;

B) TERMINOLOGIA

- 1) Società: è la compagnia assicuratrice Quadrifoglio Vita S.p.A., con la quale viene stipulato il contratto, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. 15/10/1987 N. 17261 (G.U. 28/10/1987 N. 252).;
- 2) Contraente: chi stipula il contratto con la Società;
- 3) Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto;
- 4) Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate;
- 5) Premio: l'importo corrisposto dal Contraente alla Società;
- 6) Riserva Matematica: l'importo accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti.

Art. 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici dalla stessa firmate.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto debbono essere esatte e complete.

Art. 3 - Conclusione, entrata in vigore e durata del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente riceve comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia, per iscritto con raccomandata o mediante l'invio della polizza da essa sottoscritta.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso a condizione che sia stato pagato il premio. Se il premio è stato pagato anticipatamente, all'atto della presentazione della proposta, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento sempréché la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.

La durata del contratto è di cinque anni.

Art. 4 - Pagamento del premio

Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio unico anticipato di importo minimo non inferiore a 500.000,00 euro (pari a lire 968.135.000).

Art. 5 - Prestazioni assicurate

Con il presente contratto la Società si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato in corrispettivo del premio unico versato:

- alla scadenza contrattuale prevista;
- al momento dell'eventuale decesso dell'Assicurato, antecedente la scadenza del contratto.

Il capitale assicurato è costituito dalla somma del capitale assicurato iniziale e delle relative rivalutazioni calcolate secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 7.

Il capitale assicurato iniziale si ottiene sottraendo al pre-

mio unico versato, al netto delle spese di emissione del contratto, pari a 100,00 euro (lire 193.627) di cui alla sezione B) paragrafo 3 della Nota Informativa, un importo, per le spese di acquisizione e di amministrazione del contratto (caricamenti), pari alla percentuale riportata alla sezione B) paragrafo 3 della Nota Informativa, in corrispondenza delle diverse classi di premio.

Art. 6 - Diritto di recesso e di revoca della proposta

Fino a quando il contratto non sia concluso, il Contraente può revocare la proposta mediante l'invio di lettera raccomandata alla Compagnia, la quale provvede entro 30 giorni dal ricevimento al rimborso del premio eventualmente già pagato.

Ai fini dell'efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia.

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso dandone comunicazione con lettera raccomandata alla Compagnia Assicuratrice che, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto di un importo di 100,00 euro (corrispondente a lire 193.627) quale quota parte del premio a copertura dei costi sostenuti per l'emissione del contratto e della parte relativa al periodo per il quale il contratto stesso ha avuto effetto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Art. 7 - Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di effetto del contratto, il capitale assicurato in vigore nel periodo annuale precedente viene maggiorato di un importo che si ottiene applicando allo stesso la misura della percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione; Viene comunque garantito un tasso di interesse minimo pari al 3%.

Art. 8 - Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto la Società paga ai Beneficiari designati un importo pari al 100,1% del capitale determinato maggiorando il premio al netto delle spese di cui alla sezione B) paragrafo 3 della Nota Informativa di un importo che si ottiene applicando:

- per ogni anniversario della data di effetto del contratto la misura della percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione;
- per il periodo intercorrente fra l'ultimo anniversario della data di effetto del contratto e la data di decesso, qualora quest'ultima avvenga in data diversa da una ricorrenza annuale, le rivalutazioni effettuate pro-rata temporis secondo il disposto delle "Modalità di Rivalutazione" di cui al punto B) della Clausola di Rivalutazione.

Art. 9 - Prestazioni in caso di riscatto

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato totalmente trascorso un mese dalla sua conclusione.

La richiesta, che può essere formulata compilando gli appositi moduli predisposti dalla Società, deve essere sottoscritta dal Contraente e trasmessa, tramite raccoman-

data con ricevuta di ritorno, alla Società.

Il valore di riscatto totale si ottiene maggiorando il premio, netto delle spese di cui alla sezione B) paragrafo 3 della Nota Informativa, di un importo determinato applicando:

- per ogni anniversario della data di effetto del contratto la misura della percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione;
- per il periodo intercorrente fra l'ultimo anniversario della data di effetto del contratto e la data di riscatto, qualora quest'ultima avvenga in data diversa da una ricorrenza annuale, le rivalutazioni effettuate pro-rata temporis secondo il disposto delle "Modalità di Rivalutazione" di cui al punto B) della Clausola di Rivalutazione.

Nel caso in cui il diritto di riscatto totale venga esercitato fino al termine del primo anno di durata contrattuale al capitale così determinato verrà applicata una riduzione del 2,00%.

Art. 10 - Prestiti

La polizza non prevede la concessione di prestiti.

Art. 11 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale della polizza o su appendice. Nei casi di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

Art. 12 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Nel caso sub lettera a), le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 13 - Pagamenti della Società

Prima di ogni pagamento, la Società potrà chiedere i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In ogni caso deve essere fornito alla Società il codice fiscale dei Beneficiari, qualora la Società stessa non ne sia già in possesso.

In caso di riscatto è necessario fornire alla Società una fotocopia di un documento di riconoscimento del Contraente. I documenti richiesti in caso di decesso dell'Assicurato sono:

- certificato di morte;
- fotocopia di un documento di riconoscimento dei Beneficiari;

- ogni altro documento che, a fronte di particolari fattispecie, si dimostri necessario ai fini istruttori e venga specificamente richiesto dalla Società.

- qualora l'Assicurato sia anche Contraente, testamento in copia autentica, se esiste. In caso di non esistenza di testamento dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, rilasciata dal pubblico ufficio competente, che si è aperta successione legale, in cui siano specificati nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e residenza di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza di testamento.

Le richieste di pagamento sottoscritte dagli aventi diritto e la documentazione suddetta dovranno essere inviate alla Società.

La Società, verificata l'effettiva esistenza di tale obbligo, eseguirà il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o presso la filiale della Banca cui è assegnato il contratto.

Art. 14 - Opzione di rendita

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi non oltre la scadenza contrattuale, il capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato a tale epoca potrà essere convertito in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l'Assicurato. Tale rendita verrà corrisposta in rate posticipate che non potranno essere riscattate nel periodo di erogazione e verranno determinate nel loro ammontare e nelle loro caratteristiche in base a quanto stabilito nell'Allegato 1 alla Nota informativa.

Art. 15 - Opzione di differimento

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi prima della scadenza del contratto, la liquidazione del capitale assicurato potrà essere differita per un numero di anni stabilito dal Contraente stesso. Il differimento avverrà alle condizioni adottate dalla Società e comunicate all'Organo di controllo, in vigore al momento dell'esercizio dell'opzione e precedentemente comunicate al Contraente.

Art. 16 - Legislazione applicabile

Al presente contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

Art. 17 - Moneta

Le prestazioni ed il premio versato sono espressi e regolati in euro.

Art. 18 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 19 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con la specifica Gestione Speciale "PREVIDENZA e SICUREZZA" secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.

Nel seguito, per anno di esercizio deve intendersi, così come stabilito al punto 3) del Regolamento, il periodo dei 12 mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza annuale della data di effetto.

A) PERCENTUALE DI RIVALUTAZIONE

Al termine di ciascun anno di esercizio verrà determinata la percentuale di rivalutazione del capitale, la cui misura sarà pari al 100% del tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto nello stesso anno di esercizio, fatto salvo un rendimento annuo trattenuto dalla Società pari all'1,00%. È comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 3%.

B) MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE

a) Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza le prestazioni saranno rivalutate in funzione della percentuale di rivalutazione di cui al precedente punto A) secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione. La percentuale di rivalutazione relativa ad un anno di esercizio sarà utilizzata per rivalutare le prestazioni delle polizze la cui ricorrenza annuale della data di effetto cade nel quarto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio stesso.

Nei casi di riscatto totale o di decesso dell'Assicurato, la rivalutazione pro-rata temporis sarà effettuata utilizzando la stessa percentuale di rivalutazione impiegata per la rivalutazione delle prestazioni delle polizze per le quali la ricorrenza annuale della data di effetto cade nello stesso mese in cui è stato chiesto il riscatto o si è verificato il decesso dell'Assicurato.

GESTIONE SPECIALE PREVIDENZA E SICUREZZA: REGOLAMENTO

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale Previdenza e Sicurezza" ed indicata nel seguito con la sigla "PREVIDENZA e SICUREZZA". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assi-

curazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della "PREVIDENZA e SICUREZZA". La gestione della "PREVIDENZA e SICUREZZA" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione della "PREVIDENZA e SICUREZZA" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n.136, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "PREVIDENZA e SICUREZZA", ogni rendimento annuo della stessa, rilevato mensilmente, come descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il tasso annuo di rendimento finanziario della "PREVIDENZA e SICUREZZA" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell'esercizio al valore medio della "PREVIDENZA e SICUREZZA" stessa.

Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "PREVIDENZA e SICUREZZA" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto degli oneri specifici degli investimenti e delle spese di certificazione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione "PREVIDENZA e SICUREZZA" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione stessa per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della "PREVIDENZA e SICUREZZA" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "PREVIDENZA e SICUREZZA".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "PREVIDENZA e SICUREZZA" ai fini della determinazione del rendimento annuo della "PREVIDENZA e SICUREZZA" ed in relazione alla certificazione.

Per anno di esercizio si intende il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria della data di effetto della polizza.

4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

PREMESSA

La presente nota informativa vuole contribuire a rendere più completa l'informazione sul contratto di assicurazione sulla vita denominato "Quadrifoglio ArpA", a prestazioni rivalutabili, collegato alla Gestione Speciale "PREVIDENZA e SICUREZZA". È redatta sulla base delle norme emanate dall'Unione Europea, recepite nell'ordinamento italiano con il D.lgs. 17/3/95 n. 174, ed è regolata da speciali disposizioni emanate dall'ISVAP, pur non essendo soggetta al suo preventivo controllo.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La Compagnia Assicuratrice Quadrifoglio Vita S.p.A. con sede legale in Via Stalingrado, n.53/2 - 40128 Bologna, Italia (sito internet: www.quadrifogliovita.it/e-mail: quadrifogliovita@unipol.it) è autorizzata all'esercizio dell'attività Assicurativa con D.M. 15/10/1987 N. 17261 (G.U. 28/10/1987 N. 252).

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1. Modalità di versamento.

Per ottenere le prestazioni previste, il Contraente effettua un versamento iniziale, in una unica soluzione, per un importo non inferiore a 500.000,00 euro, pari a lire 968.135.000. Nel caso di polizze distribuite attraverso sportelli bancari, il Contraente incarica la Banca di provvedere al pagamento dei relativi premi con addebito dell'importo sul proprio conto corrente.

2. Definizione della prestazione.

Con il presente contratto la Società si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato quale risulta:

- alla scadenza contrattuale prevista;
- al momento dell'eventuale decesso dell'Assicurato, antecedente la scadenza del contratto

Trascorso il primo mese di durata contrattuale, il Contraente può ottenere, mediante richiesta scritta inoltrata alla Società, il riscatto totale del contratto.

Il Contraente può richiedere, prima della scadenza contrattuale:

- la conversione del capitale assicurato in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l'Assicurato, così come riportato all'articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione;
- il differimento della liquidazione del capitale assicurato, così come riportato all'articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione.

3. Spese di emissione, di acquisizione e di amministrazione (diritti e caricamenti).

- Ogni premio versato viene diminuito di una somma trattenuta dalla Società per fare fronte ai costi di emissione del contratto pari a 100,00 euro (lire 193.627). Le spese relative all'acquisizione e gestione del contratto (caricamenti) sono determinate applicando un'aliquota percentuale al premio, già al netto delle spese di emissione, decrescente in base all'importo del premio unico versato. Nella tabella seguente sono riportate le aliquote percentuali in corrispondenza di ciascuna fascia di premio.

Premio unico	Caricamento
fino a 1.500.000,00 euro (fino a 2.904.405.000 lire)	0,50%
oltre 1.500.000,00 euro (oltre 2.904.405.000 lire)	0,30%

4. Modalità di calcolo e di attribuzione della rivalutazione.

Il contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata, "PREVIDENZA e SICUREZZA", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento riportato nel contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al DPR n. 136/75 per attestarne la correttezza.

La percentuale annuale di rivalutazione delle prestazioni, attribuita al contratto è determinata secondo il disposto del punto A) della Clausola di Rivalutazione.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in euro correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

5. Modalità di scioglimento del contratto. Riscatto.

Trascorso il primo mese di assicurazione, il Contraente ha la facoltà di ottenere, mediante richiesta scritta inoltrata alla Società, il riscatto del contratto, con conseguente risoluzione dello stesso e liquidazione del valore di riscatto.

Il Contraente può richiedere la quantificazione del valore di riscatto rivolgendosi al Servizio Assistenza Clienti di Quadrifoglio Vita (051/6096151; Fax 051/4153182; e-mail quadrifogliovita@unipol.it) per richiedere un'ipotesi relativa all'importo liquidabile.

Il valore di riscatto totale si ottiene maggiorando il premio, netto delle spese di cui alla sezione B) paragrafo 3 della Nota Informativa, di un importo determinato applicando:

- per ogni anniversario della data di effetto del contratto la misura della percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione;
- per il periodo intercorrente fra l'ultimo anniversario della data di effetto del contratto e la data di riscatto, qualora quest'ultima avvenga in data diversa da una ricorrenza annuale, le rivalutazioni effettuate pro-rata temporis secondo il disposto delle "Modalità di Rivalutazione" di cui al punto B) della Clausola di Rivalutazione.

Nel caso in cui il diritto di riscatto totale venga esercitato fino al termine del primo anno di durata contrattuale al capitale così determinato verrà applicata una riduzione del 2,00%.

Il riscatto non è consentito durante il periodo di pagamento della rendita vitalizia.

6. Modalità di richiesta delle prestazioni. Pagamenti della Società. Prescrizione.

L'erogazione delle prestazioni previste dal contratto o del valore di riscatto deve essere richiesta per iscritto alla Società, allegando la documentazione elencata all'articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

